



## **Tribunale di Novara**

Sezione Civile

Così composto:

Dott. Bartolomeo Quatraro	Presidente
Dott.ssa Guendalina Pascale	Giudice
Dott.ssa Elisa Tosi	Giudice rel.

Premesso

- che con decreto in data 5-7.11.2012 questo Tribunale, accogliendo il ricorso proposto ex art. 161, 6° co. L.F., ha assegnato a Megal S.r.l. in liquidazione il termine di gg 60, dalla comunicazione del suddetto decreto, per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla Legge Fallimentare o di una domanda ex art. 182 bis (e relativa documentazione);
- che, nel termine concesso, Megal srl in liquidazione non ha presentato i suindicati documenti, bensì una richiesta di proroga di detto termine di ulteriori 60 giorni, esponendo la necessità per il professionista incaricato dell'attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano di completare, in particolare, le verifiche in ordine ai crediti vantati da professionisti (onde individuare eventuali classi del piano) ed a quelli che potrebbero essere ormai prescritti, con conseguente ridimensionamento del passivo complessivo;

Rilevato:

- che contro la società odierna istante pendono 2 istanze di fallimento;
- che sin dal ricorso ex art. 161, co. 6, LF, depositato in data 24.10.2012, la società odierna istante aveva affermato di stare predisponendo la proposta da

presentare ai creditori, espressamente basata su un piano di parziale conservazione (sia pure limitato al ramo di azienda oggetto di affitto) e di auspicato risanamento, e di liquidazione per quanto concerne eventuali altre voci dell'attivo;

- che nelle relazioni intermedie depositate il 7.12.2012 ed il 15.1.2013, la società odierna istante ha rappresentato la diminuzione del passivo originariamente risultante dalla situazione contabile alla data del 30.9.2012 (allegata al deposito del ricorso ex art. 161, comma VI, l.f.), riconducibile all'attività di revisione delle singole posizioni di debito-credito della società che ha consentito di estinguere per compensazione le obbligazioni verso numerosi fornitori;
- che la società ha inoltre evidenziato come il professionista incaricato della attestazione non abbia, allo stato, ancora ricevuto riscontro da parte dei destinatari dell'attività di circolarizzazione svolta, anche in considerazione delle recenti festività natalizie;
- che pertanto la società istante ha esposto i giustificati motivi legittimanti la concessione della richiesta proroga facendo riferimento a specifici incombenti oltre che, in generale, all'intera attività attestativa;
- che la prorogabilità del termine indicato dall'art. 161, ult. co. LF è stata fissata, nell'estensione massima, a 60 giorni, così non escludendo un'estensione inferiore, che contemperi le esigenze dell'impresa con quelle del ceto creditorio, tenuto conto, altresì, della necessità di scongiurare un uso meramente dilatorio dello strumento offerto dal legislatore;
- ritenuto, pertanto, che le ragioni della proroga appaiono accoglibili e che, nel caso in esame, la proroga medesima non debba superare i 45 giorni;

P.Q.M.

Assegna a Megal srl, un ulteriore termine di gg. 45 dalla comunicazione del presente decreto, per consentire la presentazione:

della proposta;

del piano ;

della documentazione previsti dai commi secondo e terzo della L.F.

Dispone

che il presente decreto sia comunicato alla ricorrente e ai creditori istanti per il fallimento;

Avverte

la ricorrente che, sino alla scadenza del suddetto termine prorogato, potrà liberamente compiere gli atti di ordinaria amministrazione e dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) per il compimento di atti di straordinaria amministrazioni, ritenuti necessari e urgenti, dovrà previamente munirsi dell'autorizzazione del Tribunale, il quale potrà, se ritenuto, necessario od utile assumere sommarie informazioni;
- b) le richieste di autorizzazione a contrarre finanziamenti ovvero pagare crediti per beni o servizi anteriori al deposito del ricorso concordato, dovranno essere accompagnate da una relazione redatta da un professionista (designato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F. che, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa fino all'omologazione, attesti che tali finanziamenti sono essenziali alla prosecuzione dell'impresa e sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori;
- c) i crediti di terzi sorti nelle more del deposito del piano, per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore, sono prededucibili ex art. 111 L.F. in questa e nella eventuale successiva procedura concorsuale;

Dispone

che il presente decreto sia:

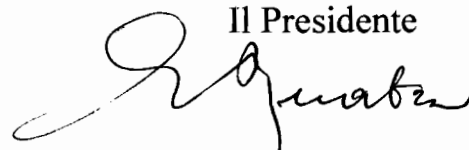
- a) comunicato al Pubblico Ministero (in sede)

b) pubblicato a cura della cancelleria nelle forme previste dall'art. 166 L.F., sia sul sito www.tribunale.novara.it e nel Registro delle Imprese.

Si comunichi alla ricorrente.

Novara, 21/1/2013

Il Presidente



**TRIBUNALE DI NOVARA**  
**Depositato in Cancelleria**

**25 GEN. 2013**

**IL CANCELLIERI**

